

Milano, il 7 novembre 1817.

L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

*Agli II. RR. Cancellieri censuarij ,
Alle Congregazioni municipali ,
Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.*

Si è fatta la domanda all' I. R. Governo, se un Comune intestato nelle tavole censuarie fra i primi tre estimati di un altro Comune possa essere eletto primo Deputato di quest' ultimo Comune per analogia a quanto dispone l' articolo 68 delle Istruzioni 12 aprile 1816.

Sentita sul proposito la Congregazione centrale, l' I. R. Governo ha riconosciuto applicabile al caso il citato articolo 68, mentre il Comune nella detta circostanza debb' essere considerato come uno Stabilimento pubblico che è intestato nelle tavole del censo, e può conseguentemente ad esempio dello stabilimento medesimo farsi rappresentare giusta le prescrizioni del detto articolo 68 delle istruzioni.

Per la qual cosa fu dichiarato che i Comuni potranno essere scelti per la carica di primo Deputato di altro Comune nel quale hanno fondi stabili e figurano tra i primi estimati del luogo, e perciò potranno avere la facoltà di nominare il proprio sostituto, il quale si dovrà eleggere dai tre Deputati all' amministrazione del Comune primo estimato nell' altro Comune. Questo sostituto disimpegnerà tutte le funzioni inerenti alla carica di primo Deputato, e dovrà conseguentemente intervenire alle adunanze dei Consigli comunali o dei Convocati generali.

L' I. R. VICEDELEGATO,
SCACCABAROZZI.

Milano, il 7 novembre 1817.

L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

*Agl' II. RR. Cancellieri censuarj,
Alle Congregazioni municipali,
Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.*

Nel caso di fratelli indivisi od altri compossessori, spettando ad un solo di essi, come si esprime l' articolo 63 delle istruzioni annesse alla governativa Notificazione 12 aprile 1816, la prerogativa di primo estimato, fu proposto all' I. R. Governo il dubbio, se la scelta dovesse fare dal Consiglio o Convocato generale, oppure dagli stessi compossessori pro indiviso.

Giusta la pratica costantemente seguita prima che fosse recata innovazione al sistema amministrativo ora ristabilito, l' I. R. Governo ha dichiarato che dovrà preferirsi quello fra i possessori indivisi che trovasi pel primo intestato nei catasti censuarj.

Se poi nei catasti non si trovasse individualmente indicato alcuno dei compossessori, in tal caso la scelta dell' individuo spetterà di diritto al Consiglio o Convocato generale.

L' I. R. VICEDELEGATO,
S C A C C A B A R O Z Z I.

Milano , il 9 luglio 1817.

L' I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE

Agl' Imperiali Regj Cancellieri censuarj,

Alle Congregazioni municipali,

Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.

Occorre non rare volte all' I. R. Governo di vedere ricorsi presentati in nome dei Comuni da persone che si qualificano Procuratori, Incaricati, Mandatarj, ecc. di essi.

A questo proposito si ricordano gli articoli 26 e 55 delle Istruzioni 12 aprile 1816, in virtù dei quali i Comuni non possono farsi rappresentare, se non previa la superiore adesione.

In virtù dei recenti ordini emanati su quest' argomento con governativo circolare Dispaccio 5 corrente luglio, N.º 17896-3092, quest' I. R. Delegazione provinciale pone in avvertenza le rispettive Amministrazioni comunali di questa Provincia, che ad esse non compete il diritto di eleggere persone che sotto qualunque denominazione sollecitino la spedizione degli affari che le concernono, giacchè la relativa proposizione non può appartenere che ai Convocati generali ed ai Consigli, sempre per altro in conformità dei suddetti articoli.

Conseguentemente si dichiara che ai protocolli dell' I. R. Governo, di questa I. R. Delegazione provinciale, non che degli altri Ufficj dipendenti dal sullodato Governo non saranno ricevuti ricorsi di Comuni sottoscritti per essi da chi non ne abbia la necessaria facoltà.

Inoltre non si ammetterà nei conti dei Comuni la benchè menoma spesa per l' oggetto a cui il presente Dispaccio circolare si riferisce, quando non fosse stata da prima regolarmente autorizzata, e si farà anzi che sia tenuta a carico *individuale* di chi l' avesse indebitamente ordinata dopo la pubblicazione delle mentovate istruzioni.

L' I. R. DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

L' I. R. SEGRETARIO,

Conte ROVIDA.

Milano , il 9 luglio 1817.

Agl' Imperiali Regj Cancellieri censuarj ,

Alle Congregazioni municipali ,

Alle Deputazioni all' amministrazione comunale.

Gli articoli 3 e 51 delle Istruzioni 12 aprile 1816 permettono che gli Estimati non abitanti nel Comune possano farsi rappresentare nei Convocati generali e nei Consigli comunali, escluse, quanto a questi ultimi, le Città Regie e i Capiluoghi della Provincia.

Ora è nato il dubbio, se l'atto di procura da farsi al divisato oggetto debba o no essere in carta bollata.

Ma esaminando l'affare dipendentemente dalle disposizioni del Decreto 21 maggio 1811, l'I. R. Governo con suo Dispaccio circolare 5 corrente luglio, N.º 17067-2940, ha determinato per l'affermativa, giacchè non essendo tali procure nominatamente esentate dall'obbligo del bollo, come per l'art. 14 di esso Decreto si esigerebbe per non esservi assoggettate, cadono sotto la regola generale stabilita al § 1.º dell'art. 13 del Decreto medesimo.

La presente dichiarazione servirà di norma agl'II. RR. Cancellieri censuarj, alle Congregazioni municipali, non che alle Deputazioni comunali di questa provincia nei contingibili casi.

L' I. R. DELEGATO,

Marchese PALLAVICINI.

L' I. R. SEGRETARIO,

Conte ROVIDA.